
DI UNA PERIZIA MEDICO - LEGALE PER SOSPETTATA AUTOLESIONE

1. — L'Associazione italiana di medicina legale nella "giornata,, del 30 settembre 1936 - XIV, a S. Marino, udita la relazione del prof. Benassi sulla nuova legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro (1), esprime il voto per la "creazione immediata, ed a breve distanza dalla applicazione della legge stessa, di corsi biennali o triennali di cultura integrativa, ove gli specialisti in medicina legale si formino un corredo giuridico orientato verso le forme assicurative,,. Tale voto, diretto a conseguire una sempre più giusta e più fedele applicazione pratica delle nuove norme legislative, induce i cultori della nostra disciplina a riflettere ancora una volta sulle difficoltà tecniche e sulla delicatezza dell'ufficio peritale, sia che venga considerato il problema da un punto di vista generale, sia che venga invece riguardato dal punto di vista particolare dell'infortunistica: branca questa assai sviluppata in Regime fascista per le varie forme delle assicurazioni sociali.

Le esigenze di applicazione del diritto previdenziale si perdono non di rado di vista o non sono sufficientemente tenute in rispetto da coloro che, investiti comunque di mansioni peritali, o chiamati da ragione di impiego, od altro, a portar lume su fatti e circostanze, intorno a cui la parola definitiva spetta al magistrato, basano con troppa disinvoltura il loro ragionamento e le loro conclusioni su apriorismi, preconcetti, impressioni, contrariamente alle buone regole della dialettica; quando non si abbandonino ad apprezzamenti tutt'altro che sereni, ed anche peggio, non siano invasi da uno stato d'animo particolarmente accanito.

Un tal genere di persone sembra mosso dalla preoccupazione

(1) R. D. 17 agosto 1935 - XIII n. 1765. „ Disposizioni per la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali „.

di dover risolvere ad ogni costo, in primo esame, questioni le più difficili per chiunque; così si arrogano facoltà e competenza nel dare pareri, mirando spesso all'interesse di una della parti, più che alla ricerca della verità. Meglio sarebbe se la loro opera si limitasse a raccogliere le circostanze, quali si presentano alla osservazione, come materia da sottoporre al giudice, perchè questi potesse dedurne le giuste conclusioni.

2. — Inconvenienti simili, che portano prima o poi ad intralci anche nella amministrazione della giustizia, si verificano particolarmente quando opposti interessi sono in giuoco; e così in quei casi che possono presentare i caratteri di una lesione personale cagionata a sè stesso, ovvero aggravata nelle sue conseguenze, al fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di una assicurazione contro infortuni (art. 642 c. p.). Chi conosce questa insidiosa materia, sa quanto riesca arduo il più delle volte raggiungere la prova della frode, e come si possa quindi arrivare alla formulazione di una accusa solo dopo un severo vaglio di tutti i dati raccolti. Altri invece, meno esperto, si avventura a presentare denunce, accompagnandole con giudizi categorici di colpevolezza, non richiesti; senza pensare che tali giudizi cadranno facilmente al controllo sereno del magistrato nel corso del procedimento.

Riesce interessante qualche raffronto statistico, per farsi un'idea della importanza e della estensione del fenomeno, che qui si lamenta.

Durante il periodo 1° gennaio - 31 ottobre 1934 - XIII - XIV, secondo le notizie raccolte dalla Federazione enti mutui assicurazione infortuni agricoli, controllate con quelle raccolte dal Casellario infortuni, le condanne pronunziate dall'autorità giudiziaria per autolesionismo e per frodi sono state 34, di cui 4 a carico di autolesionisti; 20 per truffe tentate col dare all'infortunio denunciato una falsa causale; 7 pel tentativo di procurarsi un aggravamento delle lesioni con manovre dolose; 3 per correatà nel tentativo di truffa ai danni dell'ente assicuratore. Di dette condanne 27 riguardano il compartimento della Mutua di Ancona (2).

Osservando i dati riguardanti i *“procedimenti penali in materia*

(2) cfr. *“L'Assistenza Sociale Agricola”*, anno VIII, n. II - 12 del 1935 - XIV p. 398, Roma, Via Torino 29.

di infortuni fraudolenti., durante il 1935 (3), si rileva che le competenti autorità giudiziarie, secondo le notizie pervenute al Casellario centrale infortuni, hanno emesso N. 419 sentenze definitive a carico di assicurati imputati di autolesionismo e di aggravamento doloso delle lesioni; 365 riguardano assicurati del ramo industriale e 54 assicurati del ramo agricolo; 246 (58.71 %) sono state di condanna, e 173 (41.29 %) di assoluzione; di queste ultime 61 per inesistenza di reato (35.26 %); 109 per insufficienza di prove (63.01 %); 3 per amnistia (1.73 %).

Le denunce sono normalmente presentate all'autorità giudiziaria dagli istituti assicuratori; talvolta sono fatte dall'autorità di P. S.

Si conclude che "il fenomeno dell'autolesionismo, ed in genere della frode, nel campo delle assicurazioni sociali non assume presso di noi carattere particolare, come alcuni potrebbero ritenere; che anzi, in confronto ad altri Paesi, l'Italia può ritenersi quasi immune da questa piaga, che altrove dilaga sempre più, e seriamente preoccupa gli Istituti preposti alla applicazione delle leggi di previdenza sociale.,.

Un altro documento, per noi molto importante, vuole essere qui citato: il discorso del Procuratore Generale del Re di Ancona per la inaugurazione dell'anno giudiziario XV E. F. (4).

A proposito dei reati di fraudolenta mutilazione della propria persona (art. 642 c. p.) il Procuratore Generale osserva (pag. 53 a 55): "in questa regione delle Marche, eminentemente agricola, hanno largo sviluppo le assicurazioni agricole, in ordine alle quali è la maggiore possibilità di frode. Giacchè, mentre gli infortuni nelle industrie si verificano molto spesso alla presenza di testimoni, compagni di lavoro dell'infortunato, gli infortuni agrari, normalmente meno gravi nelle conseguenze, hanno luogo durante i lavori eseguiti nella silente campagna o nel cascinale, dove per lo più non è altra persona presente, oltre gli stretti congiunti dell'infortunato. Da tale circostanza deriva la facilità delle infondate denunce da parte degli interessati, coll'intento di conseguire il prezzo non dovuto della

(3) Relazione sulla attività svolta dal Casellario infortuni nel XIII anno di esercizio - 1935 - p. 27 e segg. Roma, Soc. Tip. Pio X - 1936 - XIV.

(4) Antonio Marongiu, Procuratore Generale del Re presso la Corte di appello di Ancona.

Discorso per la inaugurazione dell'anno giudiziario XV E. F. Ancona, Pucci Edit. 1936 - XV.

assicurazione; mentre d'altra parte l'accertamento della prova presenta *estreme difficoltà*, come è riconosciuto nella relazione del Guardasigilli sull'art. 642 del c. p.,,

“..... nel maneggio degli strumenti agricoli, e specialmente del trinciaforaggio, che dal numero degli infortuni che provoca appare essere arnese pericoloso, non può escludersi la conseguenza di eventi lesivi,”,

“La sussistenza del delittuoso fenomeno è incontestabile: esso non è di tale gravità, *come parrebbe dal numero della denunce che pervengono da parte delle società assicuratrici.*

“I fatti di autolesionismo denunciati nei primi nove mesi del corrente anno (1936) sono nove: ma, sopra i sei finora definiti, per tre è intervenuta sentenza di proscioglimento, in quanto gli imputati non avevano commesso il fatto; per uno, sentenza di condanna, contro la quale pende l'appello del condannato; e per gli altri due fu deciso il rinvio al Tribunale Militare *Ma nel 1935, sui 26 procedimenti definitivi, le sentenze di condanna furono 3 e quelle di proscioglimento 23.*

“La percentuale dei proscioglimenti - molti con formola piena - è rilevante; ma, lette le sentenze, l'ufficio ha dovuto convincersi che *per le emergenze probatorie* non poteva addivenirsi, caso per caso, a decisione diversa,,.

Sulla autorità delle predette affermazioni non sembra fuori di proposito concludere che miglior vantaggio deriverebbe sotto ogni punto di vista alla amministrazione della giustizia da una più cauta e più ragionata formulazione delle accuse.

3. — A tre ordini di cause possono specialmente riferirsi gli inconvenienti lamentati :

a) alla mancante o scarsa preparazione giuridica e alla inesperienza nell'adempire ai rilievi di sopralluogo secondo gli insegnamenti della polizia scientifica, da parte di coloro, ai quali può essere affidato l'ufficio di perito. In tal caso essi, sia pure involontariamente, non seguono un rigoroso metodo di indagini, dando corpo a versioni, che non resistono alla critica del controllo. Si ha così la formulazione di quei giudizi di vaga possibilità, dai quali il compito del magistrato non solo non resta avvantaggiato, ma viene spesso intralciato;

b) al predominio di interessi, che influisce su altra categoria di periti - più competenti dei primi per le loro cognizioni giuridiche -

i quali sono naturalmente portati a caldeggiare ed a mettere in vista, spesso con molta abilità, quelle versioni dei fatti, che riesciranno più gradite agli Istituti ed alle compagnie di assicurazione, da cui essi dipendono. Si sa bene che le società assicuratrici sono generalmente assai più sollecite nel riscuotere i premi di assicurazione, che nel concedere indennizzi di qualsiasi entità; solo che vi sia un qualche motivo di appiglio per opporsi al pagamento, lo rifiutano sicuramente;

c) all'opera, spesso troppo zelante e invadente, di alcuni rappresentanti ed ispettori di dette Compagnie, i quali ricorrono a mezzi arbitrari e presuntuosi nelle loro inchieste; fanno sopraluoghi, inscenano esperimenti, che vorrebbero superare nella tecnica quelli attuati dai più colti e più abili investigatori; ne invocano i risultati come decisivi per i loro fini, mentre non resistono al controllo di chi possiede la necessaria competenza ed esperienza per compiere utilmente quelle ricerche. Viene così a peggiorarsi la situazione di cose, che da una delle parti più si vorrebbe difendere e salvare.

Per una di queste tre vie, ovvero per tutte e tre concorrenti, si sbocca ad una denuncia, che ha la pretesa di essere fondata e convincente, mentre in certi casi emana da essa perfino un riverbero di poca umanità.

Dietro mia perizia è stata assolta dal Tribunale di Urbino una contadina, che, a seguito di grave caduta su un ginocchio, per le lunghe conseguenze derivate dal trauma, era stata accusata di manovre autolesionistiche e di inerzia e resistenza passiva a guarire; sebbene essa si presentasse alle visite di accertamento col viso abbronzato dal sole, e le mani rugose e callose, e le gambe coperte da innumerevoli graffiature e feritucole riportate nel lavoro della mietitura. Che poteva fare quella donna per dare la prova che attendeva al suo lavoro e che voleva guarire?

Un'altra donna, da me periziata, è stata assolta, madre di nove figli viventi, poverissima, residente in località di campagna oltremodo disagiata, denunciata anch'essa per autolesione in seguito ad un processo suppurativo, recidivante, ad un ginocchio, che, causato da una caduta, perdurava da un paio di anni. La donna più volte aveva dovuto lasciare la casa, ed incustoditi gli altri suoi otto figli, per portarsi con grave strapazzo e col figlio lattante in varie sedi di Istituti assicuratori e in luoghi di osservazione; e poi ancora, per

due volte, nella sede del Tribunale. Una tempestiva assistenza, esplicata in adatto luogo di cura, avrebbe potuto ridonare in pochi giorni alla infortunata la piena, necessaria, capacità lavorativa.

4. — La diretta esperienza mi porterebbe a ricordare altri casi del genere; ma su di uno particolarmente intendo intrattenermi, riportando qui appresso integralmente la perizia, con un sunto della motivazione della sentenza assolutoria.

Se taluno si sentisse chiamato in causa per le su esposte considerazioni, potrebbe insorgere contro le assoluzioni conseguite, sostenendo che i simulatori hanno così raggiunto trionfalmente il loro obbiettivo di un illecito guadagno, e che il tristissimo fenomeno dell'autolesionismo è venuto ancora una volta ad essere incoraggiato.

E perchè no? Errori di giudizio possono verificarsi, purtroppo, anche quando le migliori garanzie sono state messe in opera per ovviarvi, e per dare luce alla verità. Ma è preferibile il trarre ammaestramenti da assoluzioni, che abbiano lasciato dubbi di colpevolezza, rimasti insuperati, anzi che da condanne, che abbiano pur lasciato dubbi insuperati di innocenza dell'imputato. Il perito dal canto suo ha adempiuto il proprio compito, e rimane con la coscienza tranquilla, quando ha potuto offrire al magistrato una prova di indiscutibile possibilità rispetto al determinismo lesivo ed alle sue conseguenze prossime e lontane, secondo la modalità e meccanismo d'azione corrispondenti a quelli nel caso pratico invocati da chi è chiamato a rispondere di frode.

Se adunque una sola di tali modalità lesive dovesse riuscire dimostrabile, pure in mezzo ad altre diverse e contrarie ipotesi sostenute e sostenibili, perchè non meno ragionevoli, e tutte capaci egualmente del medesimo effetto, il magistrato non potrebbe pronunciare condanna, ma dovrebbe per la sua decisione adottare la formola "*in dubio pro misero*", anche se in certi casi il "*misero*" non apparisse meritevole di troppa benevolenza.

L'elemento principe, su cui si fonda la sentenza, è costituito dal raggiungimento della "*prova*". Non contano nulla le "*impressioni*" le "*versioni*," i "*paragoni*," le "*supposizioni*," e così via, di cui abbondano gli assunti di certe parti interessate; meno ancora conta un "*ille dixit*"! Ripugna al concetto di giustizia una condanna fondata su ragionamenti simili, quando altri elementi di solida presunzione e di sicuro peso facciano difetto: e tanto più, quando

dall'altra parte venga a prospettarsi una versione, che sembri pure eccezionale e contrastante con le altre di maggiore evidenza, ma che si presenti ciò non di meno con seria attendibilità rispetto allo svolgersi di un avvenimento lesivo. Non vale adunque il rilievo che lo stesso avvenimento potesse meglio verificarsi con tanti altri diversi meccanismi, i più ovvii dei quali apparissero già a prima vista quelli incriminabili, ove a noi sfugga ogni possibilità di valido controllo, pur di fronte alle ragionevoli ipotesi.

5. — Dopo quanto si è considerato, noi sentiamo di dovere invocare anche in questo campo l'applicazione delle misure di prevenzione, alle quali si è ispirato il nuovo diritto punitivo, creato in Italia dal Legislatore della Rivoluzione, piuttosto che il rigore della repressione con la facile applicazione delle pene. Plaudiamo pertanto al magistrato indotto a giudizi di clemenza nei molti casi del genere, rimasti dubbi, piuttosto che a misure repressive non del tutto giustificate.

Questi concetti, che potrebbero chiamarsi di medicina preventiva, sono stati del resto introdotti con larghezza di vedute nel nuovo diritto previdenziale, che ha portato alla riforma delle disposizioni di legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (R. D. 17 agosto 1935, N. 1765 precit.).

Ci richiamiamo alle più ampie norme oggi sancite, in confronto di quelle contenute nel T. U. 31 Gennaio 1904 n. 51, sugli obblighi degli assicurati in caso di infortunio o di una malattia professionale; sulle garanzie di cure medico - chirurgiche agli infortunati; sulla durata di prestazione delle medesime; sulla loro applicabilità anche dopo la costituzione della rendita; sui ricoveri in luoghi di cura; sull'obbligo dell'infortunato di sottostarvi; sulle spese di degenza; sulla perdita del diritto all'indennità in caso di ingiustificato rifiuto a prestarsi alle cure, o di non esecuzione delle cure prescritte; sulle garanzie di equità dei giudizi nei casi di disaccordo tra il medico dell'infortunato ed il medico dell'Istituto assicuratore per il trattamento curativo.

6. — Molto più vasto adunque e molto più fecondo di risultati utili e di migliori soddisfazioni sarà il campo di azione per tutti coloro che curino interessi di istituti e di compagnie di assicura-

zione nell'esercizio delle loro funzioni. Essi, che avvicinano ed osservano la grande massa degli infortunati, e ne conoscono i difetti, come anche i bisogni e le miserie, possono bene esercitare opera di persuasione e di educazione, di alto interesse collettivo; possono individuare gli „*infortunati morali*„ e quelli dal „*contegno utile*„, e richiamarli sulla onesta via, anzi che abbandonarli alla loro sorte.

Sono fra questi i soggetti, che più si prestano ad essere denunciati, che poi riservano le sorprese del giudizio, e possono, purtroppo, anche sfuggire alla meritata sanzione. In certi casi un'abile contestazione, una parola a tempo, è sufficiente ad eliminare situazioni, che potrebbero altrimenti prendere seria consistenza.

Durante la guerra, chiamato alla direzione di un ospedale militare di Corpo d'Armata per autolesionisti, ho visto un soldato, abilissimo ginnasta e saltatore di professione, con lungo periodo di fronte, che era arrivato, attraverso altri luoghi di cura, in ospedale per numerose iniezioni di sostanze sclerotizzanti ad un ginocchio. Riconosciuta e contestatagli l'autolesione, e fattogli rimprovero di avere volgarmente compromesso i suoi meriti di lunga trincea, riconobbe immediatamente di aver ceduto ad una debolezza e ai cattivi consigli degli amici durante la licenza; dichiaratosi pentito, si mise seduta stante, all'improvviso, ad eseguire avanti a noi una serie di salti mortali, per dimostrare che la sua integrità fisica non era rimasta menomata, e che egli era tuttora idoneo alle fatiche del fronte. Chiedeva quindi con insistenza di essere al fronte restituito; e fu accontentato.

Non è trascurabile la considerazione delle qualità psichiche di certi soggetti; bisogna anzi individuarle e indirizzarle sagacemente, per metterle a profitto di una giusta causa. Non occorre poi caricare le tinte; il fenomeno dell'autolesionismo in Italia, come si è detto, è appena esistente, se si confronti con quanto avviene in altri luoghi, dove la piaga è veramente estesa e minacciosa. (5)

Senza omettere la denuncia, che diviene anzi doverosa, quando la prova della frode emerge piena, od anche solo facilmente raggiungibile, è meglio svolgere opera di prevenzione, di persuasione e di assistenza, che è poi opera di bontà, nel maggior numero degli altri casi. Si otterranno in tal guisa risultati più soddisfacenti per chi ha il compito di vigilare e di curare una piaga suscettibile di

(5) Cfr. a pag. 30 della Relazione del Casellario precit.

divenire più estesa e minacciosa; e si renderanno nel contempo utili servigi al prestigio della giustizia, la quale, invocata a ragione, non mancherà di adempiere il suo alto ministero sociale.

7. — In relazione ai concetti sopra svolti mi sembra utile esporre il seguente caso, da me periziato su richiesta del giudice istruttore del Tribunale di Urbino in data 15 febbraio 1935 - XIII.

M. Domenico, fu Giovanni, della classe 1906, coniugato con prole, orfano di guerra, incensurato, residente a Monte Calende di Urbino, assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso la Compagnia con polizza individuale, è imputato del delitto, di cui all'art. 642 c. p., "*per essersi dolosamente procurato la recisione totale di due dita, indice e medio, della mano destra con una lama di trinciaforaggi, allo scopo di conseguire illecitamente il prezzo dell'assicurazione a lui non dovuto*,, in territorio di M. C. d'Urbino il 2 novembre 1934 XIII.

Il primo referto sul caso in esame fu rilasciato dal medico in data 2 novembre 1934 nei seguenti termini: "*asportazione traumatica del dito indice e medio della mano destra - ferito accidentalmente con trinciaforaggi - guaribile in giorni venti*,,.

Il M. venne interrogato il 23 novembre da un ispettore della Compagnia, in presenza de' suoi fratelli. Dalla relativa dichiarazione (fascic. 1, alleg. 1, foglio 3) risulta che il sinistro avvenne verso le ore 4 del 2 novembre, nella stalla del fondo, durante i tentativi dal M. fatti per raddrizzare un trinciaforaggi, rovesciato poco prima da una vacca, che si era sciolta dal suo posto. Nell'espletamento della faticosa manovra il dito indice ed il medio della mano destra erano stati investiti e recisi da una lama. Al momento stesso, casualmente, si era spento il lume: circostanza che aggravò le condizioni, che dovevano condurre alla disgrazia. L'agricolo emise un forte grido nell'atto dell'investimento, cadendo presso la macchina. Si svegliarono così i suoi fratelli, che dormivano nella stanza sovrastante alla stalla; essi accorsero e ritrovarono Domenico come svenuto, disteso a terra presso il trinciaforaggi rimasto inclinato contro il muro (alleg. 2, foglio 4). È unita agli atti (foglio 5) una tavola a disegni schematici, i quali ritraggono le predette circostanze.

Ma di ciò non ebbe ad appagarsi l'ispettore della Compagnia, il quale in data 14 dicembre volle fare un sopralluogo a Monte Ca-

lende, conducendo seco un fotografo per i rilievi del caso. Il M. si prestò, insieme con i fratelli, ad offrire tutte le indicazioni per la ricostruzione dei principali momenti dell'infortunio. Vennero prese varie fotografie “rispondenti a verità”, (alleg. 3, foglio 6, busta 7 contenente tre fotografie 1, 2, 3).

Nel nuovo verbale (foglio 6) l'agricolo apparve in contraddizione circa la posizione, in cui aveva trovato presso il trinciaforaggi la vacca, che era stata causa del rovesciamento della macchina; ammise di non essersi spiegato bene la prima volta. Confermò di essersi messo dalla parte destra dell'attrezzo e di fronte alla ruota. Nulla gli venne obbietato dall'ispettore della Compagnia; nè alcuna altra indagine venne allora compiuta (per lo meno non risulta dal verbale) per ricostruire nel miglior modo le diverse circostanze dell'infortunio, sopra tutto rispetto all'atteggiamento che il M. poteva avere assunto nei suoi sforzi di risollevarmento della pesante macchina rovesciata.

Non risulta dagli atti che l'arma dei CC. RR. abbia spedito rapporti alla Compagnia (doc. 8). Ma intanto in data 7 febbraio 1936 la Compagnia stessa “sottopose”, il caso al Procuratore del Re di Urbino per i provvedimenti necessari ad ogni effetto di legge (fascic. 1, vol. 1). “Siamo convinti - scriveva la Società - trattarsi di autolesione,,:

a) perchè il sinistro sarebbe avvenuto verso le 4 del mattino, fuori della presenza di qualsiasi teste;

b) perchè esso è descritto in maniera del tutto inspiegabile.

Non tanto sembra impressionarsi la Compagnia della circostanza che dei coloni, dormendo in una stanza sovrastante alla stalla, siano stati svegliati da un insolito rumore verificatosi nella stalla medesima, e siano quindi accorsi per rendersi conto dell'accaduto, quanto:

1) della contraddizione posta in essere dall'agricolo nel dichiarare la posizione della vacca;

2) della pretesa inverosimiglianza che una vacca si sciolga, andando a rovesciare e ad impigliarsi in un trinciaforaggi situato in locale attiguo alla stalla;

3) della inverosimiglianza che il M. non siasi accorto - anche soltanto col tatto - della parte della macchina, che stava impugnando;

4) della impossibilità materiale per l'agricolo di eseguire il sollevamento nel modo descritto, tenendo conto della posizione di lui e del trinciaforaggi, che si rileva nella allegata fotografia n. 2;

5) della incongruenza della lesione, in quanto, se si considera che la lama va da sinistra verso destra, egli avrebbe dovuto amputarsi il mignolo e l'anulare, e non l'indice e il medio della m. d;

6) della convinzione espressa dal sanitario curante dell'infortunato, che si dovesse trattare di autolesione. Anzi per tale asserto la Compagnia ebbe a riservarsi di presentare analoga perizia tecnica; ma è da notare fin da ora che questa non esiste nel fascicolo degli atti processuali.

Nel rapporto su citato si aggiunge che i CC. RR. di Schieti e di Urbino, pur nella convinzione di trovarsi di fronte ad un autolesionista, "*sembra non abbiano potuto raggiungere prove sufficienti del dolo*„. Si dice infine che l'agricolo fu liquidato dal Sindacato Infortuni di Firenze per lesioni della mano sinistra con esito di invalidità permanente nel 1930, e che ebbe successivamente altro infortunio presso la stessa Compagnia denunciante, liquidatogli per sola temporanea.

Alla denuncia della Compagnia seguirono numerosi esami testimoniali, alcuni dei quali meritano speciale menzione da parte del perito.

Il dott. G., proprietario del fondo, definisce il M. temperamento vivace, impetuoso, irriflessivo, lavoratore tenace, che non si risparmia; ha subito vari infortuni, anche prima di essersi assicurato; si decise a fare l'assicurazione appunto per la sua impulsività e per la irriflessione sul lavoro (doc. 11). Esclude il dolo.

L'agricolo nella sua deposizione del 15 febbraio (doc. 14) chiarisce le circostanze del sinistro. Dice come ha ritrovato la vacca impigliata nel trinciaforaggi, da essa rovesciato, e come abbia ricondotto l'animale al posto. Si è spento il lume a petrolio, mentre egli si accingeva a raddrizzare la macchina; sebbene rimasto al buio, continuò egualmente la sua fatica. Si è posto davanti alla testa del trinciaforaggi; ha afferrato il volante con la mano sinistra, mentre ha applicato la mano destra nella imboccatura superiore dell'attrezzo, *che pesa circa due quintali*, sforzandosi a sollevarlo. In questa manovra avvertì alla mano destra un colpo, e gli successe la disgrazia. La guarigione chirurgica della lesione si verificò dopo 24 giorni di cura (dal 2 al 26 novembre). Circa i precedenti infortuni racconta che il primo, a carico dell'indice m. s., gli accadde nel 1930, lavorando nelle miniere di Bellisio Solfare; il secondo, a carico del piede sinistro,

gli capitò lavorando sul fondo attuale per rovesciamento di un aratro. Dice che l'assicurazione con la Compagnia ebbe a stipularla per liberarsi da continue pressioni, che gli venivano rivolte da uno degli agenti.

M. S., fratello dell'infortunato, ha deposto (doc. 17) di essere accorso ad aiutare Domenico e di averlo trovato disteso a terra, svenuto davanti alla macchina. Questa stava appoggiata in senso diagonale contro il muro della stalla, su cui poggiava anche la ruota; i piedi di dietro erano sollevati, mentre quelli davanti stavano a terra. Secondo lui, il trinciaforaggi è ricaduto in detta posizione dopo l'avvenuto ferimento del fratello. Questi ebbe a dirgli di avere applicato una mano alla imboccatura dell'attrezzo.

Un altro fratello del sinistrato, M. A., ha deposto (doc. 18) a un di presso le medesime circostanze. E' ovvio che ambedue abbiano escluso il dolo, richiamando piuttosto l'attenzione sulla particolare pericolosità del loro trinciaforaggi.

Il sanitario, che ebbe in cura il M., dichiarò (doc. 20) di avere constatato al mattino del 3 novembre “*amputazione netta del dito indice e medio m. d. alla base*”, determinatasi nelle circostanze già note, e di avere praticato la preparazione dei lembi cutanei e la loro sutura. Ebbe a dire all'ispettore della Compagnia che le lesioni erano tali, da far sorgere il sospetto di autolesionismo; ma non espresse al momento un giudizio categorico, quale gli veniva richiesto anche mediante perizia da redigere sul caso.

L'ispettore della Società nella sua deposizione resa avanti al giudice istruttore del Tribunale di Bologna il 6 marzo (doc. 30) escluse di avere ricevuto inizialmente rapporti scritti dai CC. RR., e confermò di avere avuto soltanto informazioni verbali; aggiunse di avere contestato un rapporto ulteriore pervenuto dall'Arma, perchè concludente per la accidentalità del fatto, senza che fosse stato prima effettuato alcun sopralluogo. Riferendo sulle operazioni da lui compiute, in atti riportate, disse di avere sospettato la frode, appena venuto a conoscenza dell'infortunio:

- a) perchè risultavagli essere Urbino una zona, in cui si commettono reati del genere;
- b) perchè il M. era già coperto dalla assicurazione agricola;
- c) perchè le condizioni economiche di lui erano quasi miserabili, mentre aveva speso L. 300 circa per l'assicurazione individuale con la Compagnia...., pure avendo L. 2000 di debito col padrone.

Maggiormente si dichiara egli convinto della frode per il racconto “*fantastico*”, fattogli sopralluogo dall’infortunato, di avere cioè percepito, di notte, dalla camera sovrastante alla stalla un rumore; di essere accorso di sotto, dopo essersi munito di un lume; di avere trovato una vacca sciolta ed impigliata nel trinciaforaggi rovesciato; di avere ricondotto a posto l’animale; essersi spento casualmente il lume, mentre il colono si accingeva a raddrizzare la macchina, sollevandola dalla parte della ruota munita di coltello, senza saper precisare come l’avesse afferrata; essersi ferito ed essere quindi caduto - dopo incidente simile - senza più nulla ricordare. Per tal guisa l’ispettore, dopo avere esaminato l’attrezzo, dovette rilevare la infondatezza della versione, e concludere: o il M. non avrebbe dovuto farsi alcun male, ovvero avrebbe dovuto subire il taglio di tutte le dita delle due mani, e non già il taglio dell’indice e del medio della mano destra soltanto, con i quali non poteva evidentemente sollevare una macchina di due quintali. Ritornò pertanto alcuni giorni dopo sul posto con un fotografo; fece ricostruire il fatto dai fratelli M. e prese tre diverse fotografie del trinciaforaggi, secondo le indicazioni che gli vennero fornite (alleg. 7): posizione normale; rovesciata e col M. in attitudine di sollevarlo; a metà rialzato e nella posizione in cui il ferito fu dai fratelli rinvenuto.

In questo secondo sopralluogo l’agricolo ebbe a rettificare quanto aveva già detto la prima volta circa la posizione della vacca. Nel frattempo l’ispettore aveva saputo di sospetti di simulazione, che erano sorti dopo un interrogatorio fatto al M. dall’Arma, mentre egli era ancora malato.

Un funzionario della Compagnia in Roma, nel suo esame testimoniale del 9 marzo (doc. 36), conferma pienamente la denuncia di autolesionismo, in quanto “*a carico del M. sta il fatto principalmente che l’infortunio si sarebbe svolto in una zona, ove in quella stessa epoca un’altra quantità d’infortuni, che si ritengono simulati, furono denunciati in danno della sua Società*...”. Rileva detto funzionario che nessun rapporto dei CC. RR. era in possesso della Compagnia; ma che i fratelli M. erano tuttavia caduti in contraddizione nelle rispettive dichiarazioni; onde si doveva concludere, da tutto l’insieme degli elementi raccolti e dalle fotografie eseguite, che l’infortunio non poteva essere avvenuto come fu denunciato. Viene fatto richiamo infine ai cattivi precedenti infortunistici del M.

Il comandante la stazione dei CC. RR. di Schieti afferma nel suo esame del 14 marzo (doc. 43) che non ha nuovi elementi da fornire sul caso, e che le indagini furono fatte sommariamente, non essendo nato sospetto di autolesione.

Il comandante la stazione dei CC. RR. di Urbino nell'esame del 27 marzo (doc. 45) depone che nessuna indagine sul caso è stata da lui compiuta, e nulla quindi in merito egli può dire.

Dall'accumulo degli intricati atti processuali è apparsa la necessità di procedere a perizia, allo scopo di „ *accertare la natura e soprattutto le modalità di produzione della lesione dal M. riportata* „. Con ordinanza 12 Febbraio il giudice istruttore del Tribunale di Urbino ebbe a nominarmi perito, conferendomi l'incarico con verbale 15 febbraio, e proponendo i seguenti quesiti:

- 1) *quale sia la precisa natura della lesione subita da M. D.;*
- 2) *quale sia stata la modalità precisa o presumibile della produzione della lesione;*
- 3) *se in seguito agli accertamenti compiuti si sia in presenza o meno di una autolesione.*

La prima visita di M. D. fu da me praticata alla presenza del magistrato lo stesso giorno dell'incarico, il 15 febbraio. Venne allora rilevata la mancanza del dito indice e medio della mano destra; la cicatrice conseguente bene consolidata; la chiusura della mano avveniva, rispetto alle altre dita, in modo completo; l'aspetto della mano era come quella di persona dedita ad un attivo lavoro manuale.

In esame successivamente praticato venne posta in rilievo una piccola cicatrice lineare, biancastra, superficiale, regolarissima, a carico del lato interno della prima falange del dito anulare, lunga 7 mm., dirigentesi obliquamente dal basso all'alto verso la regione dorsale del dito medesimo. Nulla vietava di ritenere che detta cicatrice fosse conseguenza di una feritucola da taglio, prodottasi nel meccanismo stesso che provocò il sinistro. È stata altresì rilevata la progressiva utilizzazione al lavoro della mano invalidata, sempre più annerita, callosa e rugosa, come le mani dei forti lavoratori agricoli.

I. quesito — Nessun'altra considerazione si rende necessaria per rispondere al primo quesito „ *sulla precisa natura della lesione* „. Il M. ha subito la perdita totale dell'indice e del medio della mano

destra; ed è residuata, in conseguenza, una inabilità permanente parziale, come prevista nell'art. 103 del regolamento per la esecuzione del R. D. L. 23 agosto 1917, n. 1450.

II. quesito — Ben più importante è il secondo quesito, che concerne „ *la-modalità precisa o presumibile della produzione della lesione* „.

Nei documenti d'istruttoria sono raccolti dati di duplice ordine, che potrebbero servire a far concludere per un meccanismo autolesivo. Da un lato si ha un insieme di quelle considerazioni aprioristiche e d'impressioni, da cui tanto rifugge, come già si disse, il magistrato al momento di esprimere il suo giudizio sereno ed obbiettivo, al di sopra degli interessi delle parti in contesa, e sulla base della prova raggiunta; dall'altro lato vi sono rilievi di sopraluogo, e cioè fatti obbiettivi, che però non sembrano sufficienti a sorreggere con adeguate argomentazioni l'assunto di una autolesione.

Riguardo al primo gruppo di elementi, che vengono ora ripresi in esame nell'ordine in cui furono esposti, è assai facile infirmare il ragionamento della Compagnia, trattarsi cioè di autolesionismo, perchè il sinistro sarebbe avvenuto verso le ore 4 del mattino, fuori della presenza di qualsiasi teste. Crediamo che nessuno debba sorprendersi, se un infortunio agricolo dicesi avvenuto entro una stalla, ove non pochi capi di bestiame sono raccolti, in quell'ora, e senza che fossero presenti dei testimoni.

Tanto meno alcuno si sorprenderà se un colono, dormendo in una stanza sovrastante alla stalla, venga di notte svegliato da un insolito rumore, ed accorra quindi, munito di un lume, per vedere che cosa sia successo. È davvero questo un fatto di tutti i momenti nelle campagne; non serve rilevarlo.

Sulle pretese contraddizioni, in cui l'agricolo sarebbe caduto nel dichiarare quale era la posizione della vacca, da lui ritrovata fuori posto, e quella del trinciaforaggi, come su tutte le discussioni in istruttoria riportate insistentemente sopra tale punto, anche nei riguardi di quanto fu deposto dai fratelli del sinistrato, non crede indugiarsi il perito d'ufficio, il quale ritiene suo particolare compito circoscrivere nella fattispecie le indagini ai momenti strettamente legati all'atto lesivo, e, quanto più possibile, qui approfondirle.

Ma che cosa dire della pretesa inverosimiglianza che una vacca

si sciolga di notte dal suo posto nella stalla, e vada a rovesciare e ad impigliarsi in un trinciaforaggi, situato in un locale immediatamente attiguo? Una tale macchina, sebbene pesante, è ad equilibrio poco stabile. Lo sanno tutti gli agricoltori; anche il fotografo, che è andato sopra luogo con l'ispettore della Compagnia, ha deposto di non farsene meraviglia alcuna, dato che il peso dell'attrezzo è assai maggiore dalla parte del volante.

È stata pure affermata la inverosimiglianza che il M. non siasi accorto - anche soltanto col tatto - della parte della macchina, che stava impugnando. Ma si omette così ogni considerazione di ordine psicologico; ciò che non è permesso in casi simili. Occorre invece riportarsi alla materialità dei contadini nel disbrigo di queste faccende, alla molta consuetudine, che essi hanno, con attrezzi del genere, che li rende inconsiderati ed audaci; alla "rappresentazione", che l'individuo rapidamente si prospetta nella mente, di doversi accingere ad uno sforzo brusco e cospicuo, perchè non riesca vano il difficile tentativo; cosicchè, più che a riconoscere preventivamente col tatto il punto, su cui metta la mano, egli si vuole piuttosto assicurare quasi istintivamente di avere fatto una buona presa. Devesi molto tener conto del temperamento vivace, impetuoso ed irriflessivo del M., che è pure un robusto lavoratore, tenace, che non si risparmia, come ha deposto il dott. G. Non è poi da escludere uno stato d'animo particolare in soggetto simile per il contratto del lume che si spense, allorchè egli volle persistere al buio nella pericolosa faccenda; stato d'animo che lo rese forse maggiormente incauto. Pertanto non è ammissibile l'asserita inverosimiglianza.

È scritto ancora nella denuncia della Compagnia che il sanitario curante dell'infortunato si è dichiarato "convinto", trattarsi di autolesione; ma giova ripetere che nella sua deposizione questi ha poi opposto non essere ciò esatto, in quanto non aveva elementi per emettere un giudizio così assoluto.

Si dice infine che i CC. RR. di Schieti e di Urbino hanno espresso la convinzione di trovarsi di fronte ad un autolesionista, pure riconoscendo di non avere potuto raggiungere prove sufficienti del dolo. Ma in verità dagli atti non emerge dove essi lo abbiano dichiarato; mentre nell'esame testimoniale il comandante la stazione di Schieti afferma di aver fatto indagini molto sommariamente, non essendo nato il sospetto che si trattasse di autolesionismo; ed il comandante la stazione di Urbino depone di nulla poter dire in

merito per non aver compiuto alcuna indagine, essendo l'infortunio del M. avvenuto fuori della sua giurisdizione.

Gli infortuni precedentemente sofferti dal M., cui si fa richiamo nella denuncia, non costituiscono che notizie storiche agli effetti di un procedimento penale.

L'ispettore della Compagnia ha sospettato la frode appena avuta notizia del sinistro, perchè gli risultava che Urbino era zona, ove si verificavano reati del genere. Si osserva però che non bastano i sospetti di chicchessia a costituire la base di un giudizio in tema di autolesione; tanto meno bastano i sospetti di una parte interessata. Nulla prova neanche il fatto che il M. fosse già coperto dalla assicurazione obbligatoria al momento dell'infortunio; specie se, a quanto dicesi, l'assicurazione individuale fosse stata stipulata a parte dall'agricolo, a seguito di notevoli insistenze di un rappresentante della Società.

Il M., si è pur detto, trovasi in condizioni economiche quasi miserabili; ha un debito di circa L. 2000 col padrone; ciò non ostante ha speso L. 300 per l'assicurazione. Sanno i competenti Sindacati quanti siano oggi i coloni, anche conduttori di fondi ottimi, che non abbiano debiti, e debiti gravosi, col padrone. In questo caso il M. non si trova di certo al peggior posto.

Quanto alla deposizione del funzionario della direzione generale della Compagnia, basta considerare che "principalmente", a carico del sinistrato egli ha di nuovo posto il fatto di essersi svolto l'infortunio in una zona, ove altra quantità di infortuni, che "*si ritengono*", simulati, è stata denunciata nella stessa epoca a danno della stessa Società. Egli ritorna altresì sui particolari e sulle contraddizioni dei fratelli M. nel riferire un avvenimento di importanza simile. Ma in proposito è stato già detto abbastanza.

E allora? Dobbiamo riconoscere che la questione con i detti ragionamenti non ha fatto un passo in avanti, perchè si è dibattuta sopra un terreno sterile di argomentazioni; nè di queste può appagarsi chi deve amministrare giustizia.

Occorre quindi passare a discutere il secondo ordine di elementi raccolti in istruttoria, quelli del sopralluogo, con tutte le conclusioni che la Compagnia ne ha tratto in causa propria.

Rappresentanti della Società sono andati sul fondo; hanno proceduto ad interrogatori; hanno redatto verbali; hanno preso fotografie del trinciaforaggi in diverse posizioni, secondo le indicazioni avute

dai fratelli M. A tali documenti noi rimandiamo, ove occorra, per ogni più dettagliata notizia, volendo ormai essere brevi ed avviarci a concludere. Non risulta dai detti documenti se siano stati riprodotti e compiuti veri e propri tentativi per rappresentare e ripetere il *molto pericoloso* e più importante momento, in cui il fatto lesivo si è verificato; si è soltanto espressa ancora una volta la primitiva e categorica convinzione, che il M. si doveva trovare nella impossibilità materiale di eseguire il sollevamento nel modo descritto e nell'atteggiamento da lui dichiarato; che egli o non avrebbe dovuto farsi alcun male, ovvero avrebbe dovuto subire il taglio di tutte le dita delle mani, e non già quello dell'indice e del medio della mano destra soltanto, con i quali non poteva evidentemente sollevare una macchina di due quintali; che l'incongruenza della lesione era evidente, in quanto, se si considerava che la lama muovevasi da sinistra a destra, l'agricolo avrebbe dovuto amputarsi il mignolo e l'anulare, e non l'indice e il medio m. d.

Ma le risultanze di sopralluogo, invocate dalla Compagnia contro il M., furono proprio tanto complete e convincenti, da fare escludere nella fattispecie ogni altra possibile modalità lesiva? Davvero non trovava più posto un'ipotesi lesiva a carattere fortuito, rimanendo in campo il solo meccanismo di una lesione dolosa, sì da potersi considerare raggiunta la prova della frode? Così non è sembrato al perito d'ufficio, che non ha ravvisato sufficienti per un suo giudizio i dati d'istruttoria, ed ha sentito la necessità di ripetere il sopralluogo per compirvi esperimenti, non allo scopo di osservare soltanto se un'altra spiegazione del caso non fosse ammissibile, all'infuori del dolo; ma per cercare altresì se, in una ragionevole ricostruzione dei fatti, preparata e condotta il più possibile da vicino alla realtà dell'accaduto, potesse apparire come seriamente sostenibile una accidentalità lesiva; disposto il perito, in caso negativo, a concludere solo con un "*non liquet*...", piuttosto che con nuove e contrarie ipotesi vaghe di possibilità e di presunzione; libero restando il magistrato di giudicare sulla base degli altri elementi in suo possesso.

Il nostro sopralluogo è stato effettuato il 1° maggio. Ci siamo resi conto dell'ambiente, e, in particolare, del luogo ove era tenuto per consuetudine il trinciaforaggi; abbiamo esaminato il meccanismo costruttivo e funzionale della macchina; abbiamo notato che il pavimento della loggia, in cui l'attrezzo era tenuto, è a mattoni, e che

nei punti dove di più il foraggio trinciato viene a cadere, vi si scivola con grande facilità per l'azione levigatrice della "trita"; abbiamo chiesto al M. ed ai suoi fratelli dove era stato collocato il lume a petrolio in quella notte dell'infortunio, e come si è potuto spegnere con facilità. M. D. ha detto di averlo applicato con l'uncino sul margine superiore della porta di comunicazione fra la stalla e la loggia. Essendo l'uscio aperto, qualsiasi corrente d'aria poteva d'improvviso spegnere la piccola fiammella; difatti il sinistrato ha detto di essere rimasto istantaneamente al buio. Non ci siamo di proposito curati della posizione della vacca, intorno a cui vari contrasti si sono verificati, perchè nulla avvenne durante le operazioni di ripresa dell'animale e di riconduzione al posto. Come già fu detto, sono state limitate le indagini ai momenti più strettamente legati all'avvenimento lesivo.

È stata fatta rovesciare dai fratelli M. la macchina nella posizione verosimile, in cui fu da essi rinvenuta la notte dell'infortunio. La pretesa di accertare la posizione precisa in quel momento è davvero eccessiva, sia per tutte le circostanze che hanno accompagnato il fatto, sia perchè nei tentativi di risollevarlo, che l'agricolo aveva compiuti, il pesante ordigno dovette certamente spostarsi. Diamo piena ragione in ciò ad uno dei M., il quale depose che la macchina era ricaduta, secondo lui, in senso diagonale contro il muro, dopo l'avvenuto ferimento.

L'agricolo è stato invitato a collocarsi di fronte al trinciaforaggi rovesciato, ed a rifare i tentativi di raddrizzamento, come descritti nei verbali analoghi, sulle cui modalità è inutile ritornare. Abbiamo visto però che l'esperimento riusciva veramente pericoloso, a causa della pesantezza e della difficoltà di maneggio e del facile slittamento dell'attrezzo; appena si inizia lo sforzo, il volante tende a girare minaccioso, e la macchina tende a ruotare su se stessa, dato il suo sistema di equilibrio. Non è perciò affatto prudente insistere; e non esitiamo a dichiarare che per la vigoria de' suoi muscoli l'agricolo ha dato prova di poter compiere efficaci tentativi di sollevamento; ma la manovra, ripetiamo, si appalesa audace e imprudentissima.

Noi eravamo andati sopra luogo prevedendo tutto ciò; e pertanto ci eravamo provvisti di due guanti di gomma, ambedue per mano destra, già riempiti con cura mediante cotone idrofilo, sì da avere libertà di esperimento, come se si adoperasse veramente una mano. Era venuto a questo punto il momento di utilizzarli. È stata

applicata una fune all'imboccatura dell'attrezzo rovesciato, dove doveva presso a poco trovarsi la mano destra del M., e la fune stessa è stata assicurata, nel capo libero, ad un robusto palo, che, opportunamente fissato in alto, al di sopra della macchina, presso il muro, potesse funzionare da leva. Iniziata così, mediante la leva, la manovra di sollevamento da parte di uno dei fratelli M., si è veduto che il volante tendeva subito a girare per mettersi in equilibrio, e il trinciaforaggi tendeva a ruotare con molta facilità su se stesso mediante le piccole ruote anteriori, sul pavimento assai levigato. La mano sinistra applicata, come aveva fatto l'agricolo, sul volante, in un punto tale, da aiutare un tentativo di sollevamento, portava naturalmente a facilitare la rotazione, conducendo i coltelli presso l'imboccatura.

Ci siamo allora rappresentati come ed in quale atteggiamento dovesse essere posta alla bocca del trinciaforaggi la mano destra del M., perchè potesse da una parte far presa ben efficace, e dall'altra ne fosse possibile il ferimento nel modo come avvenuto. La mano di gomma è stata applicata in posizione di supinazione, proprio sull'angolo destro dell'imboccatura rettangolare, col pollice tenuto in opposizione contro la parete esterna del rettangolo; l'indice e il medio introdotti il più profondamente possibile nella imboccatura, ed appoggiati alla parete superiore della medesima, per potervi fare una buona presa, tanto più che la forte levigatezza della parete, per il continuo passaggio del mangime, fa sfuggire le dita con molta facilità; l'anulare ed il mignolo applicati contro la parete inferiore della bocca, ma al di fuori di questa, ed anche qui aderenti il più possibile, dato che detta parete è foggata a piano un poco inclinato, sfuggente dal basso in alto; e pertanto verrebbe facilmente impedita anche qui la buona presa. Così posta la mano destra, si viene a costituire una robusta pinza, con la quale è assicurato un efficace sforzo, altrimenti, e con altre posizioni, forse irraggiungibile. Ecco perchè sembra che un tale atteggiamento della mano si presenti come il più naturale ed istintivo da mettersi in opera in una contingenza simile. Noi stessi abbiamo ciò controllato ripetutamente con la nostra mano.

Allestita la mano di gomma, come fu detto, e ripetuto l'esperimento, ne è conseguito il *taglio delle due dita, indice e medio, nella perfetta maniera e con la stessa inclinazione di taglio dell'amputazione sofferta dal M.* Le due dita hanno conservato alla loro radice

un ponte di unione, sicchè non si sono distaccate l'una dall'altra, una volta recise. Il pollice non poteva rimanere offeso, perchè al di fuori del dominio del coltello; l'anulare e il mignolo nemmeno lo potevano, perchè pure fuori dalla bocca della macchina.

Abbiamo avvisato nell'esperimento alla possibilità che una lieve intaccatura del coltello potesse accadere nel contempo a carico del lato interno del dito anulare. Ecco perchè si è detto sopra di non avere nulla in contrario ad ammettere che la piccola cicatrice lineare dell'anulare, già descritta, sia per l'aspetto, sia per la sua ubicazione e direzione, potesse derivare da una feritucola prodottasi al momento e con lo stesso meccanismo dell'infortunio.

L'esperienza si doveva considerare riuscita. A questo punto noi eravamo quindi in possesso di elementi positivi ed obbiettivi per rispondere al magistrato. Ma di fronte ad una certa sorpresa che il fatto, con le sue deduzioni, aveva destato nelle persone presenti, tra cui il dott. G., proprietario del fondo, è venuto fuori M. D. a dire che teneva ancora presso di sè, conservate e disseccate, le due dita amputate, e che pertanto si poteva fare il confronto. La circostanza nuova, da noi affatto conosciuta, era quanto mai interessante. Avute dal M. le due dita tagliate, le quali erano ancora munite di un ponte cutaneo alla loro radice, come quelle da noi recise, ed applicatele nel loro verso alla superficie di amputazione della mano artificiale, si è ottenuto un combaciamento con una ricostruzione dell'organo, che poteva dirsi perfetta.

Abbiamo creduto, per rendere più chiara questa esposizione, di dimostrare successivamente al magistrato istruttore ed al procuratore del Re, presente il M., l'esperienza con l'allestimento e la esibizione di tutto il materiale adoperato, comprese le dita del sinistrato. Così ha avuto termine l'opera nostra, che ci ha condotto a conclusioni non equivoche sulla modalità precisa, o, quanto meno, seriamente presumibile, della produzione delle lesioni.

In risposta al secondo quesito diciamo quindi; *“nulla osta a ritenere, e deve anzi ritenere, in base ai dati sperimentali, che la lesione del M. è stata prodotta da accidentalità lesiva e col meccanismo traumatico da lui denunciato.*

III. quesito. — Viene il terzo quesito: *“se in seguito agli accertamenti compiuti si sia in presenza o meno di una autolesione „.*

La risposta, che è necessariamente legata a quella sul quesito

precedente, non può ormai essere che negativa, in quanto „nessun elemento, che abbia carattere e valore di prova, è emerso dalle nostre indagini, per poter dire raggiunta una qualsiasi dimostrazione di frode, e per potere ammettere di trovarci in presenza di una autolesione. „.

Prima di chiudere la presente relazione, sia lecito al perito di dare notizia che in data 7 marzo u. s. la Mutua Adriatica Infortuni Agricoli di Ancona ha liquidato senza contestazione alcuna a M. D. l'indennità dovuta per l'assicurazione obbligatoria (infortunio n. 58876) nella misura seguente: $L. 9750 + \frac{2}{10} \times \frac{25}{0} = L. 2925$.

Il M. ha già ritirato la somma presso il podestà di Urbino.

8 — La sentenza 24 giugno 1935 - XIII, del G. I. di Urbino, che qui viene riassunta, è stata di piena assoluzione per il M.

Premessa la narrativa delle *circostanze di fatto*, già note, il giudice passa all'esame delle *ragioni di diritto*, affermando subito che nessun elemento di prova fu raggiunto a sostegno dell'accusa di autolesione, dopo la completa, esauriente, istruzione formale eseguita. Il M. è un temperamento vivace, irriflessivo; è un lavoratore assiduo, che per la sua impetuosità sbadata ha avuto occasione di subire già vari infortuni, anche prima di essersi assicurato. Egli si è determinato appunto a contrarre anche un'assicurazione individuale, per evitare a sè ed alla sua famiglia ulteriori e gravi conseguenze derivanti da qualche nuovo sinistro.

Sembra moralmente assai strano che il M., dipinto come uomo onesto e laborioso, che è capo di una famiglia, ed ancora in sì giovane età, abbia potuto indursi a causare a sè fraudolentemente sì grave offesa alla mano destra, con una mutilazione tanto palese della sua attitudine al lavoro. Appariscono ancora più strane e inverosimili, nella disconosciuta ipotesi di un ferimento volontario, le particolari condizioni di tempo e di luogo da lui prescelte per mutilarsi. Appare sopra tutto strana la adozione di un mezzo lesivo così inusitato e pericoloso, che poteva tanto facilmente condurre a conseguenze più gravi, superando le previsioni di una volontà delittuosa.

Nessun contrasto in realtà fra la versione del M. e le condizioni di ambiente, per chi ne abbia conoscenza; nessuna inverosimiglianza. Le ragioni di sospetto, addotte dal denunciante, perdono ogni consistenza ad un controllo obbiettivo; anzi diventano altret-

tanti validi elementi di prova, idonei a dar ragione alla recisa protesta d'innocenza fatta dal prevenuto. Le pretese contraddizioni del M. si chiariscono e si spiegano anche con lo stato fisico e psichico, in cui venne a trovarsi l'infortunato per effetto del grave trauma sofferto, oltre che con la imprecisione di linguaggio e la poca esattezza di narrazione da parte di un modesto contadino.

Le investigazioni compiute dal personale dell'istituto assicuratore, per la prevenzione e per il proposito di ricercare il vantaggio dell'istituto, non erano le più adatte perchè dall'inchiesta emergesse genuina la verità. Il giudice fa proprie le ragioni enunciate dal perito d'ufficio, non senza passarle in rassegna, soffermandosi specialmente sui risultati dell'esperimento compiuto dall'esperto con la fedele riproduzione del meccanismo del trauma e con la rappresentazione quasi plastica del sinistro. Apprezza adeguatamente *“le pazienti manovre condotte con mezzi ingegnosi e bene indovinati.”*, per affermare così che gli accertamenti del perito d'ufficio hanno dato esito decisivo e irrefutabile a favore dell'imputato. Non perde di vista la nota cicatrice lineare, riscontrata a carico del lato interno della prima falange del dito anulare, conseguente ad una piccola ferita da taglio, spiegabile anch'essa col meccanismo del sinistro, quale elemento probatorio concorrente alla dimostrazione della tesi di un vero infortunio sul lavoro; considera l'episodio salientissimo delle due dita mummificate, rintracciate nel corso dell'esperimento, munite di un ponte cutaneo alla loro radice, come apparvero quelle del guanto di gomma, recise dal trinciaforaggi; dita mummificate che combaciavano in modo perfetto con la superficie di amputazione della mano artificiale, sì che l'organo sembrava come reintegrato; non omette, ad abbondanza, di rilevare che i carabinieri, dopo le loro indagini, esclusero anche ogni sospetto di dolo a carico del M., astenendosi per tale motivo da ogni rapporto; osserva che una promessa relazione peritale in senso contrario non era stata mai presentata, e che i precedenti infortuni sul lavoro, sofferti dal M., se regolarmente liquidati, deponevano solo per la sua onesta condotta di lavoratore.

Riafferma categoricamente il giudice non potersi da meri elementi soggettivi di convinzione, da impressioni o da aprioristiche asserzioni trarre efficaci argomenti di giudizio per decidere in materia così grave e delicata, quale è quella dell'autolesionismo, esigendo essa prove serie, concrete, persuasive. *„ Non bastano le ipo-*

tesi fantastiche „ come esattamente ha osservato il P. M. Ultimo elemento, che apporta un indiretto contributo alla prova dell'innocenza del sinistrato, si è il fatto che questi venne senza contestazione alcuna liquidato dalla Mutua Adriatica Infortuni Agricoli di Ancona per l'indennità dovutagli per l'assicurazione obbligatoria, in conseguenza dello stesso infortunio del 2 novembre 1934, con L. 2927. Pertanto il M. deve essere assolto dall'imputazione fattagli.

La sentenza così decide :

per questi motivi

visti gli art. 372 - 376 - 378 e 384 c. p. p. — sulla conforme richiesta del P. M. — dichiara chiusa la formale istruzione. « *Dichiara non doversi procedere contro M. D., per non avere commesso il fatto a lui ascritto come in epigrafe* ».

CANZIO RICCI
